



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaLnd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaLnd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaLnd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 215 del 23 Marzo 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia
Ufficio Amministrazione
Ufficio Segreteria
Ufficio Tesseramento
Ufficio Impianti Sportivi
Ufficio Agonistica LND
Ufficio Affiliazioni e Coppe

✉ comitatoregionalepugliaLnd@pec.it
✉ amministrazione.pugliaLnd@pec.it
✉ segreteria.pugliaLnd@pec.it
✉ tesseramento.pugliaLnd@pec.it
✉ impianti.pugliaLnd@pec.it
✉ agonistica.pugliaLnd@pec.it
✉ affiliazionecoppe.pugliaLnd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE

PEC

BRINDISI

delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it

FOGGIA

delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it

MAGLIE

delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it

BARI

delegazionebari.pugliaLnd@pec.it

BAT

delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore), dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14

Gara: A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA – A.S.D. DIELLE SOCCER SCHOOL del 06/03/2026 (Reclamo della società A.S.D. Dielle Soccer School in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 13/03/2026 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

In riforma del provvedimento del Giudice Sportivo:

- 1) di comminare al tesserato COLAPIETRO MARIO la sanzione della squalifica fino al 30/06/2026;
- 2) di comminare alla società A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA l'ammenda di € 150,00;
- 3) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Livio COSTANTINO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 23 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14**

Gara: A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA – A.S.D. EAGLES SAN SEVERO del 01/03/2026 (Reclamo della società A.S.D. Accademia Manfredonia in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 06/03/2026 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 23 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (componente) e dell'Avv. Livio Costantino (componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 23 Marzo 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Gara: A.S.D. Next Gen Bisceglie – A.S.D. Pugliese del 01/03/2026, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Next Gen Bisceglie, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale LND di Bari, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 05/03/2026.

Oggetto: art. 76 commi 2 e 3 C.G.S.

premessato che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 05/03/2026 della Delegazione LND di Bari;
- la A.S.D. Next Gen Bisceglie ha trasmesso - a mezzo PEC – preannuncio di reclamo in data 07/03/2026;
- la A.S.D. Next Gen Bisceglie ha trasmesso - a mezzo PEC – reclamo in data 11/03/2026, a mezzo del quale ha chiesto *“l’assegnazione della vittoria della gara con il risultato di 3 – 0 in proprio favore”*;
- l’art. 76 c. 2 CGS espressamente prevede che: *“Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”*.
- l’art. 76 c. 3 CGS espressamente prevede che: *“Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”*.

Il requisito della trasmissione del preannuncio e del reclamo ad opera del reclamante alla controparte è condizione essenziale anche solo per esaminare gli atti del procedimento.
Pertanto, stante la mancata comunicazione alla controparte del preannuncio e del reclamo, resta preclusa ogni valutazione nel merito.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76, commi 2 e 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 23 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 09/04/2026.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 23/03/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci